

BULGARIA

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Firmata a Roma il 18 maggio 1990

Ratificata dall'Italia con legge 18 agosto 1993, n. 338
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. del 31 agosto 1993, n. 204)

Entrata in vigore il 1° aprile 1994

CAPITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Protezione giuridica). — 1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono, nel territorio dell'altra Parte, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte, per quanto attiene ai loro diritti personali, e patrimoniali.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di accedere liberamente e senza ostacoli all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente, in materia di diritto civile, ivi compreso il diritto di famiglia, conformemente alla legislazione di quest'ultima Parte. Essi possono comparire in giudizio, formulare richieste e promuovere azioni giudiziarie alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'altra Parte contraente.
3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche aventi sede nel territorio di una Parte contraente e costituite conformemente alla legislazione in vigore in tale territorio.
2. (Assistenza giudiziaria). — Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.
3. (Ambito di applicazione dell'assistenza giudiziaria). — L'assistenza giudiziaria comprende:
 - a) l'esecuzione di commissioni rogatorie per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare la notifica e consegna di atti e documenti, l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti, l'invio di prove materiali e l'esecuzione di perizie, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile;
 - b) la trasmissione delle copie di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
4. (Modalità di comunicazione). — Per l'attuazione dell'assistenza giudiziaria, le autorità delle due Parti contraenti comunicano fra loro, qualora la Convenzione non disponga altrimenti, per il tramite delle rispettive amministrazioni centrali, ossia, per la Repubblica italiana: il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Popolare di Bulgaria: il Ministero della Giustizia.
5. (Contenuto delle commissioni rogatorie). — 1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto:
 - a) il nome dell'autorità richiedente;
 - b) il nome dell'autorità richiesta, ove possibile;
 - c) il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
 - d) i nomi, gli indirizzi e la nazionalità delle parti;
 - e) i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle Parti nel processo;
 - f) l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione.2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorità richiedente.
6. (Esecuzione delle commissioni rogatorie). — 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorità richiesta applica la propria legge. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può applicare le norme processuali dell'altra Parte contraente, a condizione che queste non contrastino con i principi generali della sua legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta comunica a detta autorità, nonché alle parti interessate, in tempo utile, la data ed il luogo dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità giudiziarie, le parti interessate ed i loro rappresentanti possono assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, a meno che ciò non sia contrario alla legislazione della Parte contraente richiesta.
3. Se l'autorità indicata nella domanda non è competente, la richiesta viene trasmessa all'autorità competente.
4. L'autorità richiesta adotta, per quanto possibile, le misure necessarie per individuare l'indirizzo, ove questo sia inesattamente indicato nella richiesta.
5. L'autorità richiesta invia all'autorità richiedente gli atti e i documenti assunti in esecuzione della commissione rogatoria. Se la commissione rogatoria non è stata eseguita, l'autorità richiesta invia tempestivamente i documenti e gli atti ricevuti e comunica all'autorità richiedente i motivi che hanno impedito l'esecuzione.
6. La commissione rogatoria deve essere eseguita nel minor tempo possibile.

7. (Inviolabilità dei testimoni e dei periti). — 1. Il testimone o il perito che sia comparso davanti all'autorità richiedente per essere stato citato dall'autorità richiesta, non può, quale che sia la sua nazionalità, essere perseguito, arrestato o assoggettato all'esecuzione di una pena nel territorio della Parte contraente richiedente per fatti commessi prima di aver varcato la frontiera di tale Parte.

2. L'inviolabilità del testimone o del perito viene meno se questi non lascia il territorio della Parte contraente entro una settimana a partire dal giorno in cui l'autorità richiedente gli comunica che la sua presenza non è più necessaria. In questo periodo non viene compreso il tempo durante il quale il testimone o il perito non ha potuto abbandonare detto territorio per motivi indipendenti dalla sua volontà.

8. (Modifica di atti e documenti). — 1. L'autorità richiesta provvede alla notifica di atti e documenti, se questi sono redatti nella sua lingua o corredati di una traduzione certificata conforme. Gli atti che non soddisfino a tali condizioni sono notificati al destinatario solo se questi accetta di riceverli. Per la notifica si applica la legge della Parte richiesta.

2. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo esatto del destinatario e la denominazione dell'atto e dei documenti.

3. L'autorità richiesta è tenuta a fornire la prova della notifica conformemente alle norme previste in materia dalla propria legge, indicando il nome della persona alla quale sono stati consegnati gli atti o documenti, il luogo e la data della notifica.

9. (Notifica ai propri cittadini). — 1. Ogni Parte contraente può notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare.

2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.

10 (Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione). - 1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

11. (Spese). — 1. L'esecuzione della commissione rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura.

2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.

12. (Scambio d'informazioni relative alla legislazione). - I Ministeri della Giustizia delle due Parti contraenti procedono, su richiesta, allo scambio reciproco delle informazioni giuridiche necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, nonché di qualunque informazione relativa alla legislazione. Le richieste d'informazione e le risposte sono redatte nella lingua della Parte contraente richiesta.

13. (Rifiuto di assistenza giudiziaria). — L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la Parte contraente richiesta ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità e sicurezza o se sia contraria all'ordine pubblico.

14. (Lingue). — 1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese.

2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.

CAPITOLO II — SPESE DI GIUSTIZIA E AGEVOLAZIONI PROCEDURALI

15. (Esenzione dalla cautio iudicatum solvi). — Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una Parte contraente che compare davanti all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non può essere imposta la cautio iudicatum solvi in ragione della sua qualità di straniero o di non residente o di non domiciliato nel territorio di tale Parte contraente.

16. (Assistenza giudiziaria gratuita). — I cittadini di una Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte contraente, da tasse o spese di giustizia e godono delle altre agevolazioni e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di detta Parte contraente.

17. (Rilascio dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita). — 1. I documenti relativi alla situazione personale, familiare e patrimoniale necessari per beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16 vengono rilasciati dalle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio la persona interessata ha il proprio domicilio o residenza.

2. Se la persona che intende beneficiare delle agevolazioni previste non ha né il domicilio né la residenza sul territorio di una delle Parti contraenti, detti documenti potranno essere rilasciati dalla missione diplomatica o consolare del suo Stato.

3. L'autorità competente per le decisioni relative alle agevolazioni di cui all'articolo 16 può richiedere ulteriori informazioni all'autorità che ha rilasciato i suddetti documenti.

18. (Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita). — Qualora un cittadino di una Parte contraente intende avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 16, può presentare la domanda sia all'autorità dell'altra Parte contraente sia all'autorità del proprio paese. In quest'ultimo caso, la domanda e i documenti vengono trasmessi all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

CAPITOLO III — RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

19. (Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze). - 1. Le sentenze pronunciate in materia civile sul territorio di una Parte contraente vengono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sentenza deve essere pronunciata da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 20;
- b) la parte soccombente è comparsa o è stata regolarmente citata, conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la sentenza;
- c) la sentenza è passata in giudicato conformemente alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essa è stata pronunciata;
- d) la sentenza non contiene alcuna disposizione che possa arrecare pregiudizio alla sovranità e la sicurezza o sia contraria all'ordine pubblico della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
- e) fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sulla stessa causa, non sia già stata pronunciata una sentenza passata in giudicato da un'autorità giudiziaria della Parte contraente nella quale tale sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
- f) davanti ad un'autorità giudiziaria della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita non è pendente un procedimento fra le stesse parti e sullo stesso oggetto instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento e l'esecuzione.

2. Per « sentenza » ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni contenute in una sentenza in materia penale,, relative al risarcimento dei danni derivanti da reato.

20. (Competenza dell'autorità giudiziaria). — 1. L'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente ai sensi dell'articolo 19, lettera a) quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) alla data di presentazione della domanda il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- b) la vertenza riguarda l'attività di un'impresa o filiale di natura commerciale, industriale o altra, del convenuto che si trovi sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- e) in materia contrattuale l'obbligazione dedotta in giudizio, è stata o deve essere eseguita sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- d) in materia di responsabilità extracontrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- e) in materia di obblighi alimentari, il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva il domicilio o la residenza sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
- f) il convenuto si era espressamente sottoposto alla competenza dell'autorità giudiziaria di tale parte accettandone la competenza o si era difeso nel merito senza, aver sollevato un'eccezione d'incompetenza, a condizione che ciò non sia in contrasto con la legge della Parte nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita,

2. Nel caso di controversie relative a diritti reali immobiliari, è considerata competente ai sensi dell'art. 19, lettera a), esclusivamente l'autorità giudiziaria della Parte contraente sul cui territorio si trova l'immobile,

3. In caso di controversie riguardanti la capacità delle persone, è considerata competente ai sensi dell'art. 19, lettera a), esclusivamente l'autorità giudiziaria della Parte contraente della quale era cittadino la persona interessata alla data di presentazione dell'istanza.

21. (Procedimento). — 1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza è regolato dalla legge della Parte richiesta.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte.

3. Se la sentenza contiene più capi, l'esecuzione può essere concessa parzialmente.

22. (Sentenze esecutive) – 1. Le sentenze dell'autorità giudiziaria di una Parte con traente che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.

23. (Richiesta di exequatur). — 1. La richiesta di exequatur deve essere corredata di:

- a) uria copia della sentenza certificata conforme all'originale;

b) uria certificazione attestante che la sentenza è passata in giudicato, qualora ciò non risulti espressamente nella sentenza;

c) nel caso di sentenza pronunciata in Contumacia, una copia della citazione certificata conforme o da un attestato che certifichi che il convenuto è stato regolarmente citato, qualora ciò non risulti espressamente dalla sentenza.

2. Quando viene richiesta l'esecuzione di una sentenza, la domanda deve essere corredata di un attestato che certifichi che la sentenza è esecutiva.

3. I documenti cui ai paragrafi precedenti devono essere corredata di una traduzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, e sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

24. (Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento). —1. Le transazioni concluse davanti alle autorità giudiziarie di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte alle, stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite dalla presente Convenzione per le sentenze.

2. La disposizione di cui al punto 1 si applica altresì alle sentenze che riguardano esclusivamente le spese del procedimento.

25. (Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali).- Le sentenze arbitrali pronunciate nel territorio di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte, in conformità alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata il 10 giugno 1958 a New York.

26. (Consegna di oggetti e trasferimento di somme). Qualora, in esecuzione di una sentenza, oggetti o somme di denaro che si trovano sul territorio di una Parte contraente devono essere consegnati o trasferiti ad una persona che risiede nel territorio dell'altra Parte contraente, si applicano le disposizioni di procedura della Parte contraente nel territorio della quale si trovano i detti oggetti e somme.

27. (Limiti di applicazione). — Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

a) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie in materia di fallimento, concordato e procedure analoghe;

b) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie, pronunciate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

28. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica che sarà effettuato a Sofia.

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarla in qualunque momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.